

Comune di Verona
Sessione ordinaria di Consiglio Comunale
Proposta di Deliberazione N. 77/2026 dell'ODG

PARTECIPATE

Oggetto: PARTECIPATE – OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO DEL COMUNE DI VERONA PER IL TRIENNIO 2026-2028, AI SENSI DELL'ART. 19, CO. 5 DEL D. LGS. N. 175/2016.

Signori/e Consiglieri/e,

com'è noto, l'art. 19, co. 5 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 (TUSP) dispone che *«Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera»*.

Il successivo comma 6 prevede che le società a controllo pubblico garantiscano *«il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello»*.

Infine, il comma 7 precisa che *«I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»*.

La normativa innanzi citata si applica dunque alle società controllate, tenuto conto che:

- l'art. 2, co. 1 lettera m) del TUSP definisce *«a controllo pubblico»* le società in cui una o più P.A. esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
- la lettera b), a propria volta, definisce *«controllo»* la situazione descritta nell'art. 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Alla luce di tali definizioni, sono attualmente a controllo diretto (1° livello) per il Comune di Verona le seguenti società:

Società controllate dirette	Quota e natura giuridica del controllo
AMT3 S.p.A.	100%, <i>in house</i> .

AMIA Verona S.p.A.	100% (a seguito di fusione inversa), <i>in house</i> .
So.Lo.Ri. S.p.A.	98,20%, <i>in house</i> , a controllo analogo congiunto.
Veronamercato S.p.A.	75,16%
Magis S.p.A. (Capogruppo) La Società ha mutato denominazione sociale in data 01/03/2026.	61,20%
Acque Veronesi S.c. a r.l.	46,72%, <i>in house</i> per ATO, soggetta, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto societario, a controllo analogo congiunto.
Pasubio Tecnologia S.r.l.	1,44%, <i>in house</i> , a controllo analogo congiunto.

Con riguardo alle Società di cui all'elenco sopra riportato si rendono preliminarmente necessarie alcune precisazioni:

– **AMT3 S.p.A.** - la Società, interamente partecipata dal Comune di Verona che le ha affidato direttamente *in house* il servizio di gestione della sosta a pagamento e delle aree pubbliche destinate a parcheggio ubicate nel territorio comunale, è altresì soggetto attuatore per la costruzione del sistema di trasporto rapido di massa “Filovia”;

– **So.Lo.Ri S.p.A.** - la Società, a totale partecipazione pubblica e *in house*, è soggetta al controllo analogo congiunto dei Soci, che si esplica mediante «funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari [...]. Ogni determinazione in merito agli indirizzi e obiettivi, al bilancio, ai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società e tutti gli atti sottoposti a deliberazione assembleare» sono approvati previo parere vincolante del Comitato di Indirizzo e Controllo (cfr. art. 4, co. 1-2 della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Società Locale di Riscossione S.p.A. (in sigla So.Lo.Ri. S.p.A.) tra i Soci della Società*).

Ciò non esclude la facoltà di ciascun Socio, e quindi anche del Comune di Verona, di fissare propri obiettivi di contenimento delle spese per la parte di attività di propria pertinenza, in relazione al vigente contratto *in house*.

Considerato tuttavia che spetta all'Assemblea, ai sensi dell'art. 12, co. 2 del vigente Statuto, «garantire il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, fissati dalle Amministrazioni pubbliche Socie, [...]», si ritiene, come già avvenuto nel 2023, di condividere con gli altri Soci di minoranza all'interno del Comitato di Indirizzo e Controllo la relativa proposta di nuovi obiettivi, di cui l'Assemblea prenderà poi atto garantendone il conseguimento.

Si precisa che, in considerazione della scadenza al 31/12/2026 del contratto stipulato con il Comune di Verona, gli obiettivi approvati per il triennio 2026-2028 potranno essere suscettibili di revisione e/o ne potranno essere individuati di diversi una volta definito il nuovo affidamento;

– **Veronamercato S.p.A.** - si evidenzia, come già per il triennio 2023-2025, l'impegno costante e verificato della Società nella riduzione delle spese di funzionamento, che risulta oggettivamente difficile contenere ulteriormente. Pertanto, per la stessa non vengono individuati particolari obiettivi, limitandosi a raccomandare il mantenimento di un'efficiente gestione;

– **Acque Veronesi S.c. a r.l.** - a partecipazione pubblica totalitaria (46,72% Comune di Verona e 53,28% direttamente o indirettamente tramite altri Enti Pubblici), è affidataria *in house* del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese per conto dell'ATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese.

Si rammenta che l'Amministrazione Comunale per il triennio 2023-2025 aveva disposto di non procedere alla definizione di obiettivi specifici ex art. 19, co. 5 del TUSP in virtù del fatto che Acque Veronesi S.c. a r.l. opera in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato (SII), settore caratterizzato da una regolazione forte ed accentrata, presidiata a livello nazionale dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e a livello locale dall'Ente di Governo dell'Ambito (EGA), identificato nell'ATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese.

Ai sensi della normativa di settore (D. Lgs. n. 152/2006 e L. Reg. Veneto n. 17/2012), il Consiglio di Bacino Veronese è il soggetto giuridicamente deputato alla pianificazione, al controllo e alla vigilanza sul gestore, al quale assegna obiettivi stringenti in termini di qualità tecnica e contrattuale (standard ARERA), di investimenti infrastrutturali, dettagliati nel Piano degli Interventi, e di efficienza gestionale e contenimento dei costi, definiti attraverso il metodo tariffario.

Nello specifico, ARERA emana periodicamente il *Metodo Tariffario Idrico* (attualmente il *MTI-4* per il periodo 2024-2029, approvato con Delibera n. 639/2023/R/idr), che delinea lo schema di contenimento dei costi operativi (*Opex*) riconoscendo in tariffa solo i costi efficienti: se il gestore spende più del tetto stabilito, l'eccedenza resta a carico del bilancio societario e non viene ribaltata sull'utente, incentivando di fatto il contenimento delle spese di funzionamento. Inoltre, all'interno delle componenti di costo operativo, ARERA applica coefficienti di riduzione della produttività, che obbligano il gestore a ridurre progressivamente i costi unitari di organizzazione, inclusi quelli del personale, al fine di mantenere l'equilibrio economico.

In sostanza l'obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento e del personale ex art. 19, co. 5 del TUSP appare connaturato al metodo tariffario e, giacché esso prevede un monitoraggio *ex post* sui costi effettivamente sostenuti (fase di conguaglio), Acque Veronesi S.c. a r.l. risulta soggetta per legge a un controllo esterno terzo (ARERA e ATO Veronese) sovraordinato e più stringente rispetto a un eventuale atto di indirizzo comunale, che risulterebbe meramente ricognitivo.

Il Consiglio di Bacino Veronese, applicando il metodo ARERA, approva la predisposizione tariffaria specifica per Acque Veronesi S.c. a r.l. (cfr. delibera n. 449/2025/R/idr del 14/10/2025 - *Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 2024-2029, proposti dal Consiglio di Bacino Veronese*), in cui vengono fissati i limiti massimi di ricavo (VRG - Vincolo ai Ricavi del Gestore), che agiscono come un vincolo esterno invalicabile alle spese di funzionamento, e in cui viene approvato il Piano Economico Finanziario (PEF), che dettaglia la traiettoria dei costi operativi ammessi per l'intero periodo regolatorio.

Infine, la *Convenzione di Gestione* tra l'ATO e Acque Veronesi S.c. a r.l. e il relativo *Programma degli Interventi 2024-2029* (approvato dall'Assemblea d'Ambito con delibera n. 07 del 10/10/2024) vincolano la Società a obiettivi di *performance* tecnica e gestionale che si riflettono anche sui costi di funzionamento, comprese le spese per il personale.

In sintesi, il contenimento delle spese richiesto dal TUSP è già imposto strutturalmente dal sistema dei pedaggi idrici, che non permette ad Acque Veronesi S.c. a r.l. di spendere in modo discrezionale oltre i livelli di efficienza approvati dall'ATO Veronese e validati da ARERA.

Si osserva, peraltro, che il Comune di Verona, in quanto componente del Consiglio di Bacino, concorre alla definizione e al monitoraggio degli obiettivi che l'ATO Veronese assegna al gestore; pertanto, gli stessi sono già espressione della volontà strategica dei

Soci e rispondono pienamente alle finalità di contenimento della spesa pubblica e di efficienza produttiva previste dal TUSP.

Alla luce di quanto sopra esposto, in merito alla fissazione di obiettivi specifici ex art. 19, co. 5 del TUSP alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. per il triennio 2026-2028, si ritiene di non procedere ad un'autonoma e distinta assegnazione, in quanto tale adempimento deve considerarsi assorbito e soddisfatto dalle previsioni del sistema regolatorio di settore; un'eventuale imposizione da parte del Comune di Verona rischierebbe di generare una sovrapposizione burocratica tra Autorità d'Ambito ed Ente Locale contraria al principio di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa e alla necessaria coerenza che deve governare il sistema dei controlli sulle società pubbliche;

– **AMIA Verona S.p.A.** - come noto, in conformità alla complessa operazione disposta con D.C.C. n. 20 del 13/04/2022, il 01/12/2022 era stata costituita la Società AMIAVR S.p.A., direttamente controllata dal Comune di Verona ed avente i requisiti dell'*in house providing*. Di seguito, con D.C.C. n. 68 del 23/11/2023 era stato approvato l'acquisto di AMIA Verona S.p.A. da parte di AMIAVR S.p.A., unitamente allo schema del nuovo Statuto di AMIA Verona S.p.A., predisposto ai fini del rispetto della disciplina relativa all'*in house providing* in vista dell'affidamento alla stessa Società dei servizi di igiene urbana e di manutenzione del verde pubblico.

Con successive deliberazioni n. 62 del 02/10/2024 del Consiglio Comunale in veste di Consiglio di Bacino Verona Città e n. 63 di pari data del Consiglio Comunale (per il Comune di Verona) sono stati affidati ad AMIA Verona S.p.A. *in house* "a cascata" rispettivamente i servizi di gestione dei rifiuti urbani e di manutenzione del verde pubblico, i cui contratti sono stati stipulati a fine 2024.

In seguito, l'Assemblea straordinaria di AMIAVR S.p.A. del 30/06/2025 ha approvato il progetto di fusione inversa della stessa in AMIA Verona S.p.A., operazione che si è conclusa il 16/10/2025, con decorrenza degli effetti giuridici, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, co. 2 Cod. Civ., a partire dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione (21/10/2025), e degli effetti contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 2501-*ter*, co. 1, n. 6 Cod. Civ., dall'inizio dell'anno (01/01/2025) in cui la fusione ha prodotto i suoi effetti civilistici.

AMIA Verona S.p.A. è quindi divenuta una controllata diretta del Comune, potenzialmente destinataria, quindi, di obiettivi specifici ex art. 19, co. 5 del TUSP.

Si precisa che, per quanto concerne l'affidamento relativo alla gestione dei rifiuti urbani, analogamente a quanto sopra motivato per Acque Veronesi S.c. a r.l., la Società è soggetta alle previsioni del sistema regolatorio di settore, ossia ARERA, che ha approvato, con Delibera 397/2025/R/rif, il *Metodo Tariffario Rifiuti* relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3). D'altra parte, l'affidamento *in house* della manutenzione del verde pubblico legittima comunque il Comune a stabilire alcuni indirizzi e obiettivi di contenimento di spese, come di seguito dettagliati;

– **Pasubio Tecnologia S.r.l.** - la Società è a totale partecipazione pubblica e *in house*, soggetta al controllo analogo congiunto dei Soci, esercitato tramite il relativo Comitato, ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto.

Il Comune di Verona è entrato nella compagine di Pasubio Tecnologia S.r.l. solo di recente, a seguito dell'acquisto di n. 3.302 quote, pari al 1,44% del capitale sociale deliberato, approvato con D.C.C. n. 66 del 27/11/2025 ai fini dell'affidamento *in house* alla stessa Società dei servizi di gestione operativa e sistemistica delle infrastrutture informatiche comunali e delle postazioni di lavoro, come da ultimo disposto con determinazione dirigenziale n. 880 del 27/02/2026.

Tra i Soci di Pasubio Tecnologia S.r.l. risulta che il Comune di Schio (VI) abbia provveduto a fissare, per il triennio 2026-2028, obiettivi specifici ex art. 19, co. 5 del TUSP, contenuti

nel DUP 2026-2028 dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 29/09/2025, che viene aggiornato annualmente.

Considerato che i predetti obiettivi del Comune di Schio sono stati analizzati in sede istruttoria e ritenuti congrui, si propone di prendere atto degli stessi (che si allegano quindi al presente provvedimento quale parte integrante **sub Allegato "A"** – estratto DUP 2026-2028), dando altresì alla Società l'ulteriore indicazione di dettagliare nella Nota Integrativa del Bilancio d'esercizio le voci del Conto Economico.

Di tale ultimo obiettivo si provvederà ad informare il Comitato per il Controllo Analogico in sede di esecuzione del presente provvedimento.

* _ * _ * _ * _ *

Per quanto concerne le società controllate indirettamente, occorre precisare che sono tutte (tranne una, AGECE Onoranze Funebri S.p.A., su cui *infra*) appartenenti al **Gruppo Magis**. Si tratta di un Gruppo quotato in mercati regolamentati, per il quale trova applicazione l'art. 1, co. 5 del TUSP, che così enuncia: «Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate»; la citata lettera p), a propria volta, dispone che si intendono per "società quotate" «le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati».

Occorre ricordare, tuttavia, che la Corte dei Conti ha avuto modo in più occasioni negli ultimi anni di esprimersi in merito all'ambito di applicazione del citato art. 1, co. 5, sostenendo che lo stesso escluda l'applicabilità delle norme del TUSP che hanno come dirette destinatarie le medesime società, non invece di quelle che hanno come destinatarie le Amministrazioni Socie, come le norme che dispongono la fissazione di obiettivi specifici (art. 19, co. 5) e impongono l'approvazione dei Piani di revisione annuale delle partecipazioni (art. 20).

Ora, con riguardo all'art. 20 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", di recente è intervenuto a chiarire definitivamente il tema l'art. 1, co. 967 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, che ha introdotto il comma 9-*bis*, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2026 l'obbligo di ricognizione e razionalizzazione annuale non si applica alle partecipazioni detenute dalle PA in società quotate.

Nulla è stato previsto invece riguardo all'art. 19.

Si ritiene, comunque, non possibile fissare obiettivi di contenimento delle spese per le società indirette del Gruppo Magis, sia in ragione del fatto che lo stesso è in continua evoluzione, per cui il perimetro delle società delineabile alla data odierna facilmente muterà nei prossimi due anni, sia perché solo la Capogruppo potrebbe concretamente verificarne l'eventuale attuazione.

Si reputa in ogni caso opportuno, in linea con quanto disposto per il triennio 2023-2025, fissare per Magis S.p.A. alcuni indirizzi correlati al suo ruolo di direzione e coordinamento infragruppo, ai sensi dell'art. 2497 Cod. Civ.: si dispone pertanto che la Capogruppo relazioni annualmente circa gli strumenti e le modalità operative posti in essere per l'effettivo controllo, trasmettendo entro il 31 luglio una relazione illustrativa della situazione economica delle società del Gruppo in perdita e delle iniziative che si intendano intraprendere, nonché delle attività messe in atto o da attivare a fronte di eventuali rilievi esposti dagli organi di controllo.

Infine, a completamento del novero delle società indirette, per quanto concerne la già richiamata AGECE Onoranze Funebri S.p.A., controllata di 2° livello tramite l'Azienda

Speciale AGECS, che ne detiene il 97,18%, si precisa che è stata esclusa in quanto AGECS rientra nella definizione di Amministrazione Pubblica di cui all'art. 2, co. 1 lettera a) del TUSP, per cui compete direttamente all'Azienda Speciale la fissazione degli obiettivi specifici ex art. 19, co. 5 del medesimo Decreto.

* _ * _ * _ * _ *

Nel merito della definizione dei nuovi obiettivi per il triennio 2026-2028, a conclusione di un'approfondita istruttoria e in adesione al dettato dell'art. 19, co. 5 del TUSP, si stabilisce di fissare per le società a controllo destinatarie di affidamenti *in house* da parte del Comune di Verona, ovvero **AMT3 S.p.A., So.Lo.Ri. S.p.A., AMIA Verona S.p.A.**, una serie di **indirizzi generali volti al contenimento delle spese del personale**, come di seguito riportati:

- presentazione con il Bilancio d'esercizio dell'organigramma e del funzionigramma del personale;
- presentazione con il *budget* annuale delle previsioni sul personale. In caso di nuovi inserimenti non in sostituzione di personale cessato la proposta deve essere adeguatamente motivata; è vietato procedere ad assunzioni in presenza di squilibri gestionali, di risultati d'esercizio negativi, di situazioni prospettiche in disequilibrio economico-finanziario;
- il ricorso al lavoro straordinario deve essere limitato a fronteggiare situazioni di criticità temporanee o picchi di attività;
- in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di personale o a implementazione di servizi non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo si dovrà far ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee, avendo comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;
- non sono consentiti aumenti retributivi o nuove o maggiori indennità o comunque altre utilità a qualsiasi titolo non previste dai contratti collettivi nazionali per la posizione ricoperta;
- non si possono sottoscrivere polizze assicurative a favore del personale dipendente, a qualsiasi categoria appartenga, se non nei limiti di quanto previsto per legge o dai relativi CCNL applicati.

Si rammenta, infine, che l'art. 11, co. 6 del TUSP dispone che il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti non può eccedere il limite massimo di Euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre Pubbliche Amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Il successivo comma 7 stabilisce poi che, fino all'emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 6, vigono le disposizioni dell'art. 4, co. 4 secondo periodo del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e ss.mm., secondo cui il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Le stesse società sono tenute a verificare il rispetto di tale limite massimo; si dà comunque l'indirizzo di trasmettere al Comune, unitamente alla relazione sul conseguimento degli obiettivi annuali (su cui *infra*), anche l'attestazione del rispetto dello stesso limite.

Oltre ai predetti indirizzi generali in materia di contenimento delle spese del personale, si individuano per ogni singola Società alcuni ulteriori obiettivi, come di seguito specificati:

AMT3 S.p.A.

1) Contenimento dei costi per il personale

Considerato che nel corso del triennio 2023-2025 i premi annualmente erogati al personale dipendente, secondo quanto pubblicato nel sito aziendale alla sezione “*Società Trasparente*”, sono variati in aumento per attestarsi, nel 2025, con riferimento all’esercizio di competenza 2024, in € 183.688,93, si dà indirizzo a AMT3 S.p.A., in continuità con gli obiettivi specifici assegnati nel triennio precedente che prevedevano in generale il contenimento della spesa annuale del personale, di limitare per ciascuna annualità di competenza del triennio 2026-2027-2028 i costi del sistema premiante nei limiti consentiti dalla normativa di legge e dalla contrattazione aziendale e, comunque, entro il limite della premialità di competenza dell’esercizio 2024.

Sarà eventualmente possibile, per ogni esercizio del triennio 2026-2027-2028, riparametrare proporzionalmente l’importo annuo del fondo della premialità in funzione della variazione della consistenza numerica media annua del personale rispetto al numero medio dei dipendenti dell’annualità 2024.

L’erogazione della premialità dei dipendenti è subordinata alla realizzazione di un risultato economico di esercizio positivo.

La retribuzione premiante spettante al singolo dipendente sarà comunque corrisposta in base a precisi criteri individuati dalla Società, che dovranno tener conto delle *performance* aziendali e individuali e del raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Il presente obiettivo di contenimento degli oneri contrattuali, come previsto dall’art. 19, co. 6 del TUSP, dovrà essere recepito, ove possibile, in sede di contrattazione di secondo livello.

2) Contenimento dei costi di funzionamento

Si prevede il contenimento dei costi di funzionamento per le annualità 2027 e 2028 entro il limite (tetto) percentuale calcolato considerando la media del rapporto tra i costi di funzionamento sui ricavi del triennio 2022-2024, così come risultanti dai Bilanci di esercizio della Società.

I ricavi sono individuati nelle voci di Conto Economico che compongono il Valore della produzione, mentre i Costi di funzionamento sono individuati nelle voci che compongono i Costi della produzione, escluse le voci B10) “Ammortamenti e svalutazioni”, B12) “Accantonamenti per rischi” e B13) “Altri accantonamenti”. Tra i costi di funzionamento è stato escluso anche il canone per la gestione della sosta, non soggetto a riduzione.

Inoltre, i dati del Conto Economico vengono depurati dalle componenti di costo e di ricavo afferenti alla realizzazione dell’opera Filovia, come rilevato dai Bilanci.

È stato quindi calcolato il rapporto dei Costi di Funzionamento sul Valore della produzione per ciascuna annualità del triennio 2022-2024. Il dato medio relativo al medesimo triennio risulta pari al 42,50%.

Obiettivo 2027: rapporto Costi di Funzionamento/Valore produzione, calcolati come sopra indicato, $\leq$ a 42,50%;

Obiettivo 2028: rapporto Costi di Funzionamento/Valore produzione, calcolati come sopra indicato, $\leq$ a 42,50%.

3) Contenimento della spesa per consulenze, pubblicità e sponsorizzazioni

Per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 si dispone quanto segue:

- a) le spese per consulenze dovranno essere strettamente connesse all'oggetto sociale, dovranno essere dettagliate e motivate sulla base delle necessità aziendali e contenute nell'importo annuo di € 148.146,12 (rif. Spese per consulenze anno 2024 – Relazione sulla Gestione al Bilancio 2024, p. 8), fatte salve quelle direttamente collegate all'opera Filovia, che si chiede comunque di dettagliare e motivare;
- b) per le spese di pubblicità e comunicazione si chiede di dettagliare annualmente i costi;
- c) spese per sponsorizzazioni (attive) pari a zero.

4) Monitoraggio voce B7 “Costi per servizi” e Monitoraggio costi “Filovia”

Si chiede alla Società di esporre nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio il puntuale dettaglio della voce B7 “Costi per servizi”.

Si chiede inoltre di mantenere nella Nota Integrativa il dettaglio analitico delle spese annualmente capitalizzate per la “Filovia”, integrando le informazioni con l'indicazione del costo complessivo lordo contabilizzato per la realizzazione dell'opera e l'ammontare complessivo dei contributi portati in diminuzione.

Si chiede, infine, di dare evidenza della contabilità separata.

So.Lo.Ri. S.p.A.

Si intende sottoporre al Comitato di Indirizzo e Controllo la proposta di fissazione condivisa dei seguenti obiettivi:

1) Contenimento dei costi per il personale

Considerato che nel corso del triennio 2023-2025 i premi annualmente erogati al personale dipendente, secondo quanto pubblicato nel sito aziendale alla sezione “*Società Trasparente*”, sono variati in aumento per attestarsi, nel 2025, con riferimento all'esercizio di competenza 2024, in € 126.090,91, si dà indirizzo a So.Lo.Ri S.p.A., in continuità con gli obiettivi specifici assegnati nel triennio precedente, di proseguire, al fine di contenere la spesa del personale, con la revisione dei costi del sistema premiante nei limiti consentiti dalla normativa di legge e dalla contrattazione aziendale e, comunque, entro il limite della premialità di competenza dell'esercizio 2024.

Sarà eventualmente possibile, per ogni esercizio del triennio 2026-2027-2028, riparametrare proporzionalmente l'importo annuo del fondo della premialità in funzione della variazione della consistenza numerica media annua del personale rispetto al numero medio dei dipendenti dell'annualità 2024.

L'erogazione della premialità dei dipendenti è subordinata alla realizzazione di un risultato economico di esercizio positivo.

La retribuzione premiante spettante al singolo dipendente sarà comunque corrisposta in base a precisi criteri individuati dalla Società, che dovranno tener conto delle *performance* aziendali e individuali e del raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Il presente obiettivo di contenimento degli oneri contrattuali, come previsto dall'art. 19, co. 6 del TUSP, dovrà essere recepito, ove possibile, in sede di contrattazione di secondo livello.

2) Contenimento dei costi di funzionamento

Si prevede il contenimento dei costi di funzionamento per le annualità 2027 e 2028 entro il limite (tetto) percentuale calcolato considerando la media del rapporto tra i costi di funzionamento sui ricavi del triennio 2022-2024, così come risultanti dai Bilanci di esercizio della Società.

I ricavi sono individuati nelle voci di Conto Economico che compongono il Valore della produzione, che per So.Lo.Ri. S.p.A. sono costituite dalle voci A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e A5 “Altri ricavi e proventi”; i Costi di funzionamento sono individuati

nelle voci che compongono i Costi della produzione, escluse le voci B10) “Ammortamenti e svalutazioni”, B12) “Accantonamenti per rischi” e B13) “Altri accantonamenti”.

È stato quindi calcolato il rapporto dei Costi di Funzionamento sul Valore della produzione per ciascuna annualità del triennio 2022-2024. Il dato medio relativo al medesimo triennio risulta pari a 83,34%.

Obiettivo 2027: rapporto Costi di Funzionamento/Valore produzione, calcolati come sopra indicato, $\leq$ a 83,34%;

Obiettivo 2028: rapporto Costi di Funzionamento/Valore produzione, calcolati come sopra indicato, $\leq$ a 83,34%.

3) Contenimento della spesa per consulenze, pubblicità e sponsorizzazioni

Per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 si dispone quanto segue:

a) le spese per consulenze dovranno essere strettamente connesse all’oggetto sociale, dovranno essere dettagliate e motivate sulla base delle necessità aziendali e contenute nell’importo annuo di € 149.233 (rif. Bilancio 2024), fatte salve quelle direttamente collegate ai contenziosi relativi all’attività di riscossione e accertamento tributario, che si chiede comunque di dettagliare e motivare;

b) per le eventuali spese di pubblicità e comunicazione si chiede di dettagliare annualmente i costi;

c) spese per sponsorizzazioni (attive) pari a zero.

4) Monitoraggio voce B7 “Costi per servizi”

Si chiede di esporre nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio il dettaglio della voce B7 “Costi per servizi”. Quest’obiettivo, già formulato per il triennio 2023-2025, viene riproposto in quanto finalizzato a rilevare l’andamento nel tempo delle singole voci di spesa, per consentire le necessarie verifiche da parte dei Soci.

AMIA Verona S.p.A.

1) Contenimento dei costi per il personale

Al fine di garantire il contenimento dei costi del personale, fatti salvi gli accordi di contrattazione di secondo livello già in essere e tenuto conto della recente acquisizione dello *status* di *in house* della Società, si definiscono i seguenti obiettivi specifici per ciascuna annualità del triennio 2026-2028:

- l’erogazione della premialità dei dipendenti è subordinata alla realizzazione di un risultato economico di esercizio positivo. La retribuzione premiante spettante al singolo dipendente dovrà essere corrisposta in base a precisi criteri individuati dalla Società, che dovranno tener conto delle *performance* aziendali e individuali e del raggiungimento degli obiettivi gestionali, nell’ottica del contenimento della spesa;

- predisporre entro la fine del 2026 un progetto di riorganizzazione del personale dipendente finalizzato al miglioramento dell’efficienza aziendale, con allegato il piano occupazionale e presentare almeno annualmente il relativo aggiornamento.

2) Contenimento dei costi di funzionamento

Si prevede il contenimento dei costi di funzionamento per le annualità 2027 e 2028 entro il limite (tetto) percentuale calcolato considerando la media del rapporto tra i costi di funzionamento sui ricavi del triennio 2022-2024, così come risultanti dai Bilanci di esercizio della Società.

Per ricavi si considerano le voci di Conto Economico che compongono il Valore della produzione, che per AMIA Verona S.p.A. sono costituite dalle voci A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e A5) “Altri ricavi e proventi”.

I costi di funzionamento vengono individuati nelle voci di Conto Economico che compongono i Costi della produzione, escluse le voci B10 "Ammortamenti e svalutazioni", B12 "Accantonamenti per rischi" e B13 "Altri accantonamenti".

È stato quindi calcolato il rapporto dei Costi di Funzionamento sul Valore della produzione per ciascuna annualità del triennio 2022-2024. Il dato medio relativo al medesimo triennio risulta pari a 91,59%.

Obiettivo 2027: rapporto Costi di Funzionamento/Valore produzione, calcolati come sopra indicato, $\leq$ a 91,59%;

Obiettivo 2028: rapporto Costi di Funzionamento/Valore produzione, calcolati come sopra indicato, $\leq$ a 91,59%.

3) Contenimento della spesa per consulenze, pubblicità e sponsorizzazioni

Per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 si dispone quanto segue:

- a) le spese per consulenze dovranno essere strettamente connesse all'oggetto sociale, dovranno essere dettagliate e motivate sulla base delle necessità aziendali e contenute nell'importo annuo di € 912.296 (Spese per prestazioni professionali anno 2024 – rif. Bilancio 2024, pari ad € 988.522, detratte le spese per operazioni di natura straordinaria, come da nota P.G. 269532 del 21/07/2026);
- b) per le eventuali spese di pubblicità e comunicazione si chiede di dettagliare annualmente i costi;
- c) spese per sponsorizzazioni (attive) pari a zero.

4) Monitoraggio voce B7 "Costi per servizi"

Si chiede di fornire nella Nota Integrativa del Bilancio d'esercizio un maggiore dettaglio dei costi che compongono la voce B7 "Costi per servizi", unitamente ad un breve commento, specie per le voci di importo più rilevante.

Tutti gli obiettivi sopra descritti, sia generali sia specifici per ogni Società, dovranno essere **rendicontati annualmente motivando analiticamente eventuali scostamenti**; la relazione di rendiconto dovrà essere trasmessa entro la data di approvazione del Bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea alla Direzione Partecipate del Comune di Verona, unitamente **all'attestazione del rispetto del limite di cui all'art. 11, co. 6-7 del TUSP**, sopra richiamato.

La Capogruppo Magis S.p.A. dovrà rendicontare alla Direzione Partecipate il proprio obiettivo entro il 31 luglio di ogni anno;

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*", e in particolare l'art. 19, co. 5-6-7;
- l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";
- il *Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni*;

VISTI, altresì:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 del Comune di Verona e la Nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;

– la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;

DATO atto che l'assunzione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di previsione del Comune;

PRESO ATTO dei pareri espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, parte integrante del presente provvedimento;

Su proposta del Sindaco;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di individuare per il triennio 2026-2028 per le Società a controllo del Comune di Verona sotto riportate gli obiettivi ex art. 19, co. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 descritti in narrativa e di seguito sintetizzati:

SOCIETÀ	INDIRIZZI GENERALI DI CONTENIMENTO SPESE DEL PERSONALE
AMT3 S.p.A. So.Lo.Ri. S.p.A. AMIA Verona S.p.A. (Da rendicontare con relazione dettagliata)	• Presentazione con il Bilancio d'esercizio dell'organigramma e del funzionigramma del personale; • presentazione con il <i>budget</i> annuale delle previsioni sul personale. In caso di nuovi inserimenti non in sostituzione di personale cessato la proposta deve essere adeguatamente motivata; è vietato procedere ad assunzioni in presenza di squilibri gestionali, di risultati d'esercizio negativi, di situazioni prospettiche in disequilibrio economico-finanziario; • il ricorso al lavoro straordinario deve essere limitato a fronteggiare situazioni di criticità temporanee o picchi di attività; • in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di personale o a implementazione di servizi non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo si dovrà far ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee, avendo comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale; • non sono consentiti aumenti retributivi o nuove o maggiori indennità o comunque altre utilità a qualsiasi titolo non previste dai contratti collettivi nazionali per la posizione ricoperta; • non si possono sottoscrivere polizze assicurative a favore del personale dipendente, a qualsiasi categoria appartenga, se non nei limiti di quanto previsto per legge o dai relativi CCNL applicati.
Pasubio Tecnologia S.r.l.	Si recepiscono gli obiettivi fissati dal Socio Comune di Schio (VI), di cui all' Allegato "A" , parte integrante.

SOCIETÀ	OBIETTIVI	INDICATORI
AMT3 S.p.A.	1) Contenimento dei costi per il personale: - limitazione, per ciascuna annualità del triennio 2026-2027-2028, dei costi del sistema premiante entro il limite della premialità di competenza dell'esercizio 2024, con possibilità di riparametrazione proporzionale in caso di variazione del numero medio dei dipendenti rispetto al numero medio dei dipendenti dell'annualità 2024; - erogazione della premialità dei dipendenti subordinata alla realizzazione di un risultato economico di esercizio positivo; - erogazione della retribuzione premiante in base a criteri prestabiliti e <i>performance</i>; - recepimento in sede di contrattazione di secondo livello, ove possibile.	Premialità 2024
	2) Contenimento dei costi di funzionamento (CF): per le annualità 2027 e 2028 i costi di funzionamento dovranno essere contenuti entro il limite percentuale del 42,50% del Valore della produzione come specificato in narrativa.	<u>Obiettivo 2027:</u> rapporto CF/Valore produzione $\leq$ a 42,50%; <u>Obiettivo 2028:</u> rapporto CF/Valore produzione $\leq$ a 42,50%.
	3) Contenimento della spesa per consulenze, pubblicità e sponsorizzazioni: • per consulenze • per pubblicità e comunicazione • per sponsorizzazioni	Per ciascuna annualità del triennio 2026-2028: • consulenze: importo annuo $\leq$ € 148.146,12; • pubblicità e comunicazione: da dettagliare; • sponsorizzazioni = zero.
	4) Monitoraggio voce B7 “Costi per servizi” e monitoraggio costi “Filovia”:	- puntuale dettaglio nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio della voce B7 “Costi per servizi”; - dettaglio analitico spese annualmente capitalizzate per la Filovia con informazioni integrative sui costi complessivi contabilizzati per la realizzazione dell'opera e sui contributi detratti; - evidenza della contabilità separata.

So.Lo.Ri. S.p.A.	1) Contenimento dei costi per il personale: - prosecuzione, al fine di contenere la spesa del personale, con la revisione dei costi del sistema premiante entro il limite della premialità di competenza dell'esercizio 2024, con possibilità di riparametrazione proporzionale in caso di variazione del numero medio dei dipendenti rispetto al numero medio dei dipendenti dell'annualità 2024; - erogazione della premialità dei dipendenti subordinata alla realizzazione di un risultato economico di esercizio positivo; - erogazione della retribuzione premiante in base a criteri prestabiliti e <i>performance</i> ; - recepimento in sede di contrattazione di secondo livello, ove possibile.	Premialità 2024
	2) Contenimento dei costi di funzionamento (CF): per le annualità 2027 e 2028 i costi di funzionamento dovranno essere contenuti entro il limite percentuale dell' 83,34% del Valore della produzione come specificato in narrativa.	<u>Obiettivo 2027:</u> rapporto CF/Valore produzione $\leq$ a 83,34%; <u>Obiettivo 2028:</u> rapporto CF/Valore produzione $\leq$ a 83,34%.
	3) Contenimento della spesa per consulenze, pubblicità e sponsorizzazioni: • per consulenze • per pubblicità e comunicazione • per sponsorizzazioni	Per ciascuna annualità del triennio 2026-2028: • consulenze: importo annuo $\leq$ € 149.233; • pubblicità e comunicazione: da dettagliare; • sponsorizzazioni = zero.
	4) Monitoraggio voce B7 "Costi per servizi":	Puntuale dettaglio nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio della voce B7 "Costi per servizi".
AMIA Verona S.p.A.	1) Contenimento dei costi per il personale: - erogazione della premialità dei dipendenti subordinata alla realizzazione di un risultato economico di esercizio positivo; - erogazione della retribuzione premiante in base a criteri prestabiliti e <i>performance</i> ; - predisposizione entro la fine del 2026 di un progetto di riorganizzazione del personale dipendente finalizzato al miglioramento dell'efficienza aziendale, con allegato il piano occupazionale con aggiornamento almeno annuale.	Progetto di riorganizzazione del personale con aggiornamento annuale.

	2) Contenimento dei costi di funzionamento (CF): per le annualità 2027 e 2028 i costi di funzionamento dovranno essere contenuti entro il limite percentuale del 91,59% del Valore della produzione, come specificato in narrativa.	<u>Obiettivo 2027:</u> rapporto CF/Valore produzione $\leq$ a 91,59%; <u>Obiettivo 2028:</u> rapporto CF/Valore produzione $\leq$ a 91,59%.
	3) Contenimento della spesa per consulenze, pubblicità e sponsorizzazioni: • per consulenze • per pubblicità e comunicazione • per sponsorizzazioni	Per ciascuna annualità del triennio 2026-2028: • consulenze: importo annuo $\leq$ € 988.522; • pubblicità e comunicazione: da dettagliare; • sponsorizzazioni = zero.
	4) Monitoraggio voce B7 “Costi per servizi”:	Puntuale dettaglio nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio della voce B7 “Costi per servizi”.
Pasubio Tecnologia S.r.l.	Monitoraggio voci del Conto Economico:	Da dettagliare nella Nota Integrativa del Bilancio d’esercizio.
Magis S.p.A. (Capogruppo)	Monitoraggio società in perdita del Gruppo:	Relazione illustrativa della situazione economica delle società in perdita e delle iniziative che si intendano intraprendere, nonché delle attività messe in atto o da attivare a fronte di eventuali rilievi esposti dagli organi di controllo.

- 3) di stabilire che, ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, le predette Società dovranno presentare annualmente alla Direzione Partecipate, entro la data di approvazione del Bilancio d’esercizio da parte dell’Assemblea, ovvero per Magis S.p.A. entro il 31 luglio, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei singoli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento al 31 dicembre dell’esercizio precedente, fornendo tutti i dati utili alla verifica dell’effettivo raggiungimento degli stessi e motivando analiticamente eventuali scostamenti;
- 4) di stabilire che la mancata e immotivata coerenza dell’azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento da parte degli Amministratori delle Società interessate può configurare ipotesi di revoca per giusta causa ai sensi dell’art. 2383, co. 3 Cod. Civ., nonché dell’art. 7, co. 2 dei vigenti *Indirizzi generali per la disciplina delle designazioni, nomine e revoche dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni*;

- 5) di dare atto che le Società destinatarie del presente provvedimento hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016, di:
- garantire il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dalle Amministrazioni Pubbliche Socie tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello (comma 6);
 - pubblicare i provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 nei propri siti istituzionali (comma 7), nella sezione "Società Trasparente";
- 6) di dare atto che il Comune, ai sensi del medesimo comma 7 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016, provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli eventuali provvedimenti e contratti delle società controllate di cui al comma 6, nel proprio sito istituzionale, sez. "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Enti controllati – Società Partecipate – Provvedimenti";
- 7) di dare atto che, ai sensi del citato art. 19, co. 7, la mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti e dei contratti di cui ai commi 5 e 6 nei siti istituzionali delle Società e del Comune di Verona Socio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2 del D. Lgs. n. 33/2013;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente della Direzione Partecipate, proponente, provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.

FIRMATARIO: SIMONE RENON

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE N 77 del 11 agosto 2026

OGGETTO: PARTECIPATE – OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO DEL COMUNE DI VERONA PER IL TRIENNIO 2026-2028, AI SENSI DELL'ART. 19, CO. 5 DEL D. LGS. N. 175/2016.

*Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica relativamente alla proposta in oggetto.*

Data 12/08/2026

*Firmato digitalmente da:
Il Dirigente del Settore
SIMONE RENON*

AREA BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

TIPO ATTO: Proposta per il Consiglio Comunale N 77 del 11 agosto 2026

OGGETTO: PARTECIPATE – OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO DEL COMUNE DI VERONA PER IL TRIENNIO 2026-2028, AI SENSI DELL'ART. 19, CO. 5 DEL D. LGS. N. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto (oppure si dichiara la non rilevanza contabile relativamente alla proposta in oggetto).

Note:

Data 17/08/2026

Firmato digitalmente da:
Il Responsabile del Servizio Finanziario